



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 235 / 16.1 del 18/11/2019

OGGETTO: COLLOCAMENTO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ ORDINAMENTALI DELLA DIPENDENTE BARRESI DOMENICA NATA A MESSINA IL 11/02/1955 MATR. 92 COD. FISC BRRDNC55B51F158Y CON EFFETTO DALL'1/03/2020

PREMESSO

Che la dipendente **BARRESI DOMENICA** nata a Messina il 11/02/1955 maturerà una anzianità contributiva al 16/12/2019 pari a 42 anni, 3 mese e 15 gg così distinta:

- Ricongiungimento ai sensi del D.Lgs 151/2001 art. 25 comma 2, dal 6/9/1977 al 5/2/1978 per mesi 5, giusta nota del 13/10/2003 prot. n. 179 posizione 8614477 dell'INPDAP
- Provvedimento di riscatto ai fini pensionistici n. 007201000022528 posizione 8614477 dell'INPDAP dal 6/02/1978 al 5/6/1978, per mesi 6
- Comune di Messina in servizio dal 16/10/1978 al 31/12/1996 per 18 anni e 2 mesi e 15 gg
- Presso Amam S.p.A. con decorrenza 01/01/1997

VISTO l'art. 2 comma 5 del D.L. n. 101 del 31/8/2013 convertito in Legge n. 125 del 30/12/2013, interpreta l' art. 24 comma 4 del D.L. n. 201/2011 *nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai settori di appartenenza per il collocamento a riposo e vigente alla data di entrata in vigore del D.L. stesso, non è modificato dall' elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio (facoltà abolita dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 90/2014) o per consentire all' interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l' Amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore, ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione;*

VISTO L'Art. 15 del D.L. n. 4 del 28/1/2019, convertito in Legge n. 26 del 29/3/2019 *“Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali”* sostituisce il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che consente l'accesso alla pensione anticipata se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti».

RICHIAMATE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 8.3.2012 e vista la circolare n. 2 del 19.02.2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto: “Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro – Interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”; la nota n. 24210 del 16.04.2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto: “Chiarimenti sulla circolare DFP n. 2 del 2015 – impatto dell'art. 1, comma 113, della legge di Stabilità 2015;

che prevedono:

1. che i lavoratori pubblici rimangono soggetti ai limiti ordinamentali di età anagrafica, vigenti nei vari settori di appartenenza alla data di entrata in vigore della legge 214/2011, ai fini del collocamento a riposo d'ufficio;



2. che detti limiti, salve diverse disposizioni per particolari categorie di lavoratori, fissati nel compimento del 65° anno di età, in base all'art. 4 del Dpr 1092/73 per i dipendenti dello Stato e all'art. 12 della Legge 70/75 per i dipendenti degli enti pubblici, sono applicabili in via analogica anche alle altre categorie di pubblici dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa;

3. che per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione –diversa da quella di vecchiaia- l'età ordinamentale costituisce il limite non superabile, in presenza del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o d'impiego;

4. che nel caso in cui una volta raggiunto il limite ordinamentale, il dipendente non abbia maturato il diritto a pensione, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro con il dipendente stesso sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione.

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1 del DL 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11.8.2014 n: 114, ha abrogato l'art. 16 del D.Lgs 503/92 che conteneva la disciplina dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici oltre il limite ordinamentale dell'età anagrafica od il limite di età anagrafica per la pensione di vecchiaia;

VISTO il punto 3 del Messaggio INPS n. 1405 del 25/1/2012, il quale ribadisce che per i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi alla pensione di vecchiaia dall' 01/01/2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell'ultimo requisito anagrafico e contributivo;

VISTO il fascicolo personale del dipendente sopra citato dal quale si evince che lo stesso è transitato presso questa Azienda 1/1/1997 ed è attualmente inquadrato nell'organico con livello 7 CCNL Federgasacqua – Responsabile Uffici di Ragioneria

VISTO il CCNL del settore Fergasacqua

VISTO che i requisiti minimi richiesti devono essere maturati mentre si è ancora iscritti all'Ente previdenziale;

ACCERTATO che la dipendente citata, per il vigente ordinamento pensionistico, sulla base dei succitati periodi utili a pensione, alla data del **1/3/2020** conseguirà la prima decorrenza utile per il diritto alla pensione di vecchiaia, con il compimento dei 65 anni di età e un' anzianità contributiva pari a 41 anni e 10 mesi, comprensiva di n. 03 mesi per la maturazione del diritto (c.d. finestra);

RITENUTO che, pertanto, la predetta dipendente a decorrere dall' 1/3/2020 avrà maturato i requisiti richiesti per il collocamento a riposo con accesso al trattamento di vecchiaia;

VISTO l' art. 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 13/2012, che così recita *“le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età;*

CONSIDERATO che nei confronti del dipendente non sono in corso procedimenti disciplinari e non esistono motivi impeditivi al collocamento a riposo.

ATTESA la necessità di adottare apposito provvedimento di collocamento a riposo e predisporre gli atti necessari per il trattamento di quiescenza e previdenza.

Per i motivi in premessa descritti

D E T E R M I N A

Di porre la dipendente Sig.- ra BARRESI DOMENICA, con livello 7– Responsabile Uffici di Ragioneria, per raggiunti limiti di età ordinamentali, in quiescenza dal **1/3/2020**

Disporre alla dipendente Sig.ra BARRESI DOMENICA la fruizione di tutte le ferie e i riposi compensativi maturati, prima della data di quiescenza.



Notificare copia del presente provvedimento alla dipendente interessata per opportuna conoscenza

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

IL PROPONENTE

Eliana Di Leo

IL DIRIGENTE DI AREA

dott. Salvo Puccio

IL DIRETTORE GENERALE F/F

dott. puccio salvo

firmato digitalmente

